

Legge regionale 1/2019. Indirizzi, per gli anni 2023-2025, per il finanziamento dei progetti nel campo della promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici. Spesa regionale di euro 200.000,00 nel triennio 2023-2025.

PREMESSE

L'articolo 41 della L.R. n. 63/1978 e s.m.i. prevede che l'Amministrazione Regionale possa svolgere direttamente o avvalendosi di Enti, Associazioni, Istituzioni e Società specializzate, azioni promozionali di propaganda dei prodotti agricoli e zootecnici e può inoltre intervenire con contributi per l'attuazione di iniziative promozionali realizzate da Enti ed Istituzioni pubbliche o a maggioranza pubblica oppure da Associazioni di produttori agricoli riconosciute, da Consorzi di tutela e da altri Consorzi a larga base associativa.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 21-4797 del 17/12/2001 sono state approvate le istruzioni per l'applicazione del suddetto articolo 41.

Tali finalità di carattere generale sono state puntualmente ribadite e sottolineate nei programmi di attività, dei quali, in particolare, si richiamano le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

n. 34-4280 del 28/11/2016 avente per oggetto L.R. 63/78 Approvazione di un programma di valorizzazione delle produzioni regionali (anni 2016 – 2017) attraverso il sostegno delle manifestazioni fieristiche zootecniche e di quelle vitivinicole da vitigni autoctoni. Ripartizione risorse finanziarie (Euro 105.000,00) e approvazione dei criteri di scelta dei beneficiari previa manifestazione di interesse”;

n. 42-6148 del 15/12/2017 avente per oggetto “L.R. n. 63/78, art. 41. Attività di promozione a favore delle produzioni zootecniche e vitivinicole regionali”;

n. 106-7432 del 03/08/2018 avente per oggetto “PIC 1 Agricoltura e qualità AZIONE 1.7 Informazione e promozione dei vini DOP (DOC e DOCG) regionali. Approvazione dei criteri per la concessione di contributi regionali, per l'anno 2018, finalizzati alla realizzazione di progetti per la valorizzazione delle produzioni vitivinicole regionali”;

n. 33-8018 del 07/12/2018, avente per oggetto “L.R. 63/78. Indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici. Approvazione disposizioni per gli anni 2018-2020. Contributo regionale di euro 302.000,00 nel triennio 2018-2020 poi integrata e modificata dalle DGR 13-8379 del 08/02/2019 e n. 23-1042 del 21/02/2020.

Ad eccezione degli aiuti concessi con deliberazione della Giunta regionale n. 33-8018 del 07/12/2018, gli aiuti previsti dalle sopracitate Deliberazioni sono stati concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) ed in conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-8018 del 07/12/2018 era, infatti, stato attivato un programma triennale 2018 – 2020 per il finanziamento dei progetti nel campo della promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici ai sensi dell'allora vigente Regolamento n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014.

Il presente documento definisce i criteri per attivare nel triennio 2023-2025 collaborazioni tra associazioni di produttori, consorzi di tutela delle produzioni di qualità ed enti di ricerca regionali prioritariamente finalizzati a promuovere e valorizzare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi, nonché a migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli con particolare riferimento all'ambito zootecnico, di difesa delle colture agrarie e alla conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria vegetale.

CONTESTO NORMATIVO

Il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che prevede che ai sensi dell'art. 52 del regolamento (UE) n. 702/2014, tale regolamento si applica fino al 31 dicembre 2022. Il regolamento (UE) 2022/2472 sostituirà il regolamento (UE) n. 702/2014 alla sua scadenza.

L'articolo 1 del suddetto Regolamento (UE) 2022/2472, in particolare, prevede che gli aiuti si applicano a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI):

- attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18, 23 e da 25 a 31, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;
- attive in attività extra-agricole nelle zone rurali che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate. In deroga a quanto precede, il presente regolamento si applica agli aiuti a favore dei comuni che beneficiano direttamente o indirettamente di progetti CLLD a norma degli articoli 60 e 61 del presente regolamento.

Il Regolamento UE n. 2022/2472 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- art. 6 (effetto di incentivazione): il beneficiario deve presentare una domanda di aiuto contenente una serie di informazioni, eccetto che per talune categorie di aiuto tra le quali gli aiuti per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b) del citato Reg UE n. 2022/2472;
- art. 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;
- art. 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'art. 11 del Regolamento medesimo, descritto all'allegato III, che permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci;
- art. 12 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea.

CRITERI

I progetti devono essere prioritariamente finalizzati a promuovere e valorizzare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi nonché a migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli, con particolare riferimento all'ambito zootecnico, di difesa delle colture agrarie e alla conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria vegetale.

Per il triennio 2023-2025 le disposizioni approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4797 del 17/12/2001, come da ultimo modificata dalla DGR 23-1042 del 21/02/2020, trovino applicazione, ad eccezione dell'intensità dell'aiuto, che, in conformità all'articolo 24 punto 8 del Regolamento UE n. 2022/2472, non potrà superare il 100% della spesa ammissibile.

I beneficiari dell'aiuto dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf).

Ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, è necessario trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla suddetta misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

L'attività oggetto di finanziamento regionale è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 con particolare riferimento:

- all'articolo 24 (Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli) se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del medesimo articolo e al capo I del citato regolamento UE n. 2022/2472.

Gli aiuti finanziano i seguenti costi: l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli. Gli aiuti sono concessi in natura o sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Se l'azione promozionale è prestata da associazioni e organizzazioni di produttori, la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;

- all'articolo 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), paragrafo 3 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria è pari ad € 200.000,00, come di seguito riportata:

- per € 100.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 188402/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2024;
- per € 100.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 188402/2025 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2025.

REGIME DI AIUTI

Il finanziamento dei progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e zootecnici per gli anni 2023-2025 avviene ai sensi del Regolamento UE n. 2022/2472 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali con particolare riferimento:

- all'articolo 24 per gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del medesimo articolo e al capo I del citato regolamento UE n. 2022/2472. Gli aiuti finanziano i seguenti costi:

l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli. Gli aiuti sono concessi in natura o sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Se l'azione promozionale è prestata da associazioni e organizzazioni di produttori, la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;

- all'art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), paragrafo 2 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;
- le informazioni di cui all'art. 24, 2 b) non fanno riferimento a marchi, nomi di impresa od ad un'origine particolari, tranne per:
 - regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione;
 - regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.

SPESE AMMISSIBILI

I costi ammissibili per la partecipazione a fiere/concorsi ed esposizioni sono:

- spese di iscrizione;
- spese di viaggio e spese per il trasporto di animali e dei prodotti che saranno oggetto dell'azione promozionale;
- spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
- affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- premi simbolici fino a un valore di 3.000,00 euro per premio e per vincitore.

Per le pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
- spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:
 - regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi;
 - prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è Riccardo Brocardo responsabile del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità, cui compete la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE n. 2022/2472, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea.

DISPOSIZIONI FINALI

Occorre attendere la conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 2022/2472), e, pertanto, si sospende l'erogazione del contributo regionale in materia di promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e zootecnici fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 2022/2472).